

Allegato “A”

Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e alla realizzazione di interventi e servizi per persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, di cui alla Legge 112/2016, come da indirizzi di programmazione, annualità 2022, definiti dalla DGR 368/2023.

Fondo Dopo di Noi – Annualità 2022

Premessa

La Società della Salute Area Pratese (d’ora in avanti SdS) indice un’istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore che operano nel settore dei servizi, interventi e sostegni per persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, per la co-progettazione e gestione di servizi e interventi finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Fondo Dopo di Noi – L.112/2016 - anno 2022.

Quadro normativo e programmatico di riferimento

- Art. 118 della Costituzione che prevede che “Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Art. 1, comma 1, della Legge n. 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione;
- Art 1, comma 5 della Legge n. 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” —, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che è ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali: “Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”;
- Art. 5, commi 2 e 3, della Legge n. 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” —prevede che ai fini dell’affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del Terzo Settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale
- Art. 3 comma 1 lettera i della LR 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” dove si prevede la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati, nell’ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
- D. Lgs. 117/2017 cd. Codice del Terzo Settore che prevede, al Titolo VII “Dei rapporti con gli enti pubblici”, all’art. 55 comma 1: “In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7

agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”

- Legge Regione Toscana 22 luglio 2020, n. 65 “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano”
- Il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale al capitolo 2.1.1.1. “La cura delle relazioni e la partecipazione attiva” prevede la possibilità di “Accompagnare i servizi istituzionali rafforzamento delle capacità d’ascolto delle nuove vulnerabilità sociali e allo sviluppo di nuove competenze per la gestione di processi inclusivi e partecipativi con i nuovi soggetti vulnerabili nel campo sociale e socio-sanitario (Sociale di Iniziativa)”;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72/2021 di adozione delle Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo Settore);
- la L.104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” così come modificata dalla L.162/1998;
- la L.112/2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” comunemente denominata “Dopo di Noi”;

Visto, inoltre:

- il decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Disabilità del 21.12.2022 avente ad oggetto “Fondo per l’Assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, per l’annualità 2022”;

Considerati i seguenti atti emessi da Regione Toscana in attuazione della richiamata legge 112/2016:

- Deliberazione di Giunta regionale n. 753 del 10 luglio 2017, con la quale si è provveduto ad approvare il primo “Programma attuativo” di cui al comma 2 dell’art.6 del Decreto ministeriale 23 novembre 2016 e gli elementi essenziali dell’avviso pubblico “Servizi alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, consentendo la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di percorsi terapeutici assistenziali integrati, diretti alle persone con disabilità, come stabilito espressamente agli articoli 21 e 27 del Capo IV in materia di “Assistenza socio sanitaria” del DPCM del 12 gennaio 2017;
- Deliberazione di Giunta regionale n.1106 del 2 settembre 2019 che ha stabilito la prosecuzione degli interventi di assistenza, previsti dalla legge 112/2016 e programmati con deliberazione di Giunta regionale n. 753/2017, alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 539 del 17/5/2021 con la quale è stata approvata la programmazione relativa al Fondo 2020 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione dell’art.2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 515 del 02/05/2022 con la quale è stata approvata la programmazione relativa al Fondo 2021 per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in attuazione dell’art. 3 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le Disabilità del 7 dicembre 2021;

Richiamato in particolare il già citato Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per le disabilità del 21 dicembre 2022 avente ad oggetto “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l’annualità 2022” (d’ora in poi “Decreto 2022), con il quale sono stanziati risorse complessive pari ad euro 76.100.000,00 di cui euro 4.741.030 attribuite alla Regione Toscana per la realizzazione degli interventi e dei servizi di cui all’art.3 del Decreto ministeriale;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 368 del 03/04/2022, con cui la Regione Toscana ha previsto la ripartizione alle Zone Distretto/Società della Salute, delle risorse relative al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, per l’anno 2022, assegnate alla Regione Toscana con il Decreto 2022, attribuendo alla SdS Area Pratese la somma di euro 344.487,00;

Dato atto che la Regione Toscana, Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, con nota del 03/11/2023 ha richiesto, nelle more della valutazione del provvedimento di programmazione regionale da parte del Ministero e conseguentemente all’adozione del relativo impegno di spesa, alle SdS/Zone distretto di avviare la fase di predisposizione dei relativi programmi attuativi, al fine di programmare le azioni che saranno sostenute nel 2024-2025 attraverso le risorse afferenti al Fondo Dopo di Noi annualità 2022;

Dato atto, ancora, che con la stessa nota, la Regione Toscana ha integrato le linee guida previste dal Decreto Dirigenziale n. 26050/2022, che costituiscono il riferimento per la nuova programmazione degli interventi



richiesta alle SdS/Zone distretto, nelle more dell'adozione del Decreto di impegno e liquidazione del Fondo;

Tutto ciò premesso, la Società della Salute

Indice un'istruttoria pubblica

per l'individuazione di Soggetti del Terzo Settore, in possesso dei requisiti di affidabilità morale e professionale richiesti, che manifesti la disponibilità alla co-progettazione finalizzata alla costruzione di un progetto unitario da sottoporre a valutazione e approvazione da parte della Regione Toscana, in attuazione della DGRT 368/2023 e del relativo Decreto Dirigenziale di prossima approvazione.

Informazioni generali

Società della Salute Area Pratese

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sandra Di Rocco

Per informazioni: progetti@sds.prato.it

Art. 1 – Oggetto della coprogettazione

In conformità alla Legge Regione Toscana 65/2020 e alle Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), la procedura di co-progettazione di cui al presente Avviso ha per oggetto la definizione progettuale e la realizzazione di interventi e servizi da attuarsi in termini di partenariato tra la Società della Salute e i soggetti a questo scopo individuati, con la messa in comune di risorse funzionali alla realizzazione di interventi per persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, di cui alla Legge 112/2016, come da indirizzi di programmazione per l'annualità 2022, definiti dalla DGRT n. 368/2023.

L'istruttoria pubblica è finalizzata alla selezione dei soggetti co-progettanti, sia pubblici che privati, operanti nelle suddette tematiche.

La SdS selezionerà uno o più soggetti partner, fino ad un massimo di cinque, considerati anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione delle attività del progetto, ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. Eventuali soggetti pubblici che manifesteranno il loro interesse non saranno soggetti a valutazione e non saranno considerati nel numero massimo di cui sopra.

Oltre ai soggetti partner con il presente Avviso si intende individuare anche soggetti sostenitori, che, pur non partecipando operativamente alla realizzazione delle azioni progettuali, potranno fornire sostegno e supporto, grazie al loro ruolo e alle loro competenze specifiche sul target dell'intervento.

Tali soggetti sostenitori possono essere Associazioni di difesa e tutela dei diritti delle persone con disabilità, Associazioni di familiari e più in generale soggetti del Terzo settore la cui finalità prevalente è la difesa delle persone con disabilità.

I ruoli di partner e sostenitore sono incompatibili, pertanto, il medesimo soggetto potrà manifestare interesse unicamente per uno dei due ruoli.

Il finanziamento assegnato alla SdS Area Pratese con Deliberazione di Giunta regionale n. 368 del 03/04/2022 è pari ad euro 344.487,00.

A tale importo dovrà essere aggiunto il co-finanziamento a carico dei soggetti partner, pari ad almeno il 20% dell'importo assegnato alla zona pratese.

Si sottolinea che il finanziamento oggetto della presente procedura costituisce trasferimento di risorse per consentire ai partner progettuali un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale e, come tale, il finanziamento assume natura esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione di detta funzione. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dal protocollo convenzionale — solo a titolo di copertura e rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal soggetto co-progettante.

Il Soggetto ETS individuato cofinanzia il progetto attraverso l'attività gratuita e volontaria di volontari che intervengono a titolo gratuito e/o con la messa a disposizione di beni immobili, risorse proprie o quant'altro emergerà dal percorso di co-progettazione.

Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di personale dipendente applicano il contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i servizi, sottoscritto dalle

confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

Art. 2 – Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento, con le relative azioni di progetto finanziabili, che tengano conto, ove richiesto, anche dei rispettivi requisiti strutturali, sono quelli definiti come 'A', 'B' e 'C', di cui al punto 6 dell'Allegato A del DD 26050 del 29/12/2022 a cui si fa riferimento per la progettazione di cui alla DGRT 368/2023 per l'attuazione del Fondo Dopo di Noi – annualità 2022 e precisamente:

Ambito A: percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 del DM 23 novembre 2016. Gli interventi afferenti a questo ambito si propongono di realizzare progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine o da soluzioni residenziali distanti dalle caratteristiche alloggiative definite nella L 112/2016, attraverso un graduale e progressivo processo di acquisizione delle autonomie e di distacco dal nucleo familiare.

Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

A01. attività abilitative, anche diurne, propedeutiche alle fasi residenziali, di conoscenza e condivisione finalizzate alla nascita del gruppo-casa. Tutto ciò potrà essere realizzato anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, per verificare la compatibilità tra le persone;

A02. percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi dei tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati, con il coinvolgimento delle strutture residenziali di provenienza;

A03. cicli di giornate e/o week-end fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico; si specifica che tali azioni progettuali prevedono pernottamenti brevi, da 1 a 7 giorni, e/o caratterizzati da discontinuità, ad esempio cicli di 5 giorni in appartamento e di 2 giorni con rientro al nucleo familiare di origine;

A04. periodi medio-brevi di esperienze fuori dal nucleo di origine per il consolidamento dell'autonomia e dell'indipendenza; si specifica che tali azioni progettuali si caratterizzano per la continuità e sono finalizzati a valutare le capacità di permanenza fuori dal nucleo familiare dei beneficiari nonché ad individuare i gruppi casa; in questa categoria rientrano interventi con durata da 7 a 30 giorni;

A05. periodi medio-lunghi di abitare supportato con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto); si specifica che tali azioni progettuali sono finalizzati a stabilizzare e consolidare il gruppo casa, a verificare la capacità di distacco dal nucleo familiare dei beneficiari per periodi medio lunghi e quindi da 1 a tre mesi;

Relativamente all'**Ambito A**, si prevede di finanziare **un numero massimo di tre Azioni progettuali**

Ambito B: interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016. I servizi alloggiativi qui indicati sono intesi come soluzioni di residenzialità di medio-lungo periodo, ossia con durata non inferiore a 4 mesi.

Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

B01. Azioni di supervisione e monitoraggio leggero in soluzioni di housing e co-housing di persone per le quali il progetto di vita personalizzato non preveda il ricorso a strutture a più alta complessità disciplinate dal Regolamento di cui al DPGR del 9 gennaio 2018 (d'ora in poi Regolamento 2/R del 2018), all'interno di vere e proprie residenze private;

B02. soluzioni abitative ad alta integrazione sociale con presenza di persone con disabilità e non, purché non familiari, organizzate in modo flessibile, anche per quanto riguarda il personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);

B03. cohousing con livelli medio bassi di supporto;

B04. forme di abitare con livelli alti e medio alti di supporto, con presenza di personale (educatore, tutor, facilitatore, assistente personale o altre figure di supporto);

B05. gruppi appartamento in strutture con moduli abitativi di cui alla lettera b) dell'art. 3 comma 4 del DM 23 novembre 2016, motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone;

B06. soluzioni abitative (compresi i gruppi-appartamento) a basso o alto livello di supporto in contesti rurali o località periferiche, purché connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione;

Relativamente all'**Ambito B**, si prevede di finanziare **un numero massimo di tre Azioni progettuali**

Ambito C: programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6 del DM 23 novembre 2016), nonché i percorsi per favorire la piena cittadinanza sociale dei beneficiari ivi compresa la realizzazione di percorsi finalizzati all'autosufficienza e/o alla sostenibilità della microcomunità parafamiliare di riferimento. Le azioni progettuali afferenti a tale ambito sono le seguenti:

C01. laboratori innovativi per l'accrescimento delle autonomie e delle capacità;

C02. azioni innovative e sinergiche con enti territoriali (Centri per l'Impiego, scuole, cooperative sociali) per la formazione e l'acquisizione di competenze spendibili in ambito occupazionale;

C03. percorsi innovativi per offrire possibilità occupazionali o di start-up di impresa sociale per l'autosufficienza della microcomunità in cohousing;

C04. percorsi innovativi per una effettiva inclusione sociale e relazionale;

C05. percorsi di accrescimento della consapevolezza e di sostegno alle potenzialità di persone residenti in strutture per le quali si prevede un percorso di deistituzionalizzazione, anche attraverso il coinvolgimento della struttura di provenienza;

C06. percorsi di sensibilizzazione, informazione, accompagnamento e sostegno ai familiari in vista dell'uscita della persona con disabilità dal nucleo familiare di origine;

Relativamente all'**Ambito C**, si prevede di finanziare **un numero massimo di due Azioni progettuali**

Gli interventi svolti in appartamenti di cui alle azioni progettuali da B02 a B06 dovranno rispondere quanto previsto dal Regolamento 2/R del 2018. Le azioni progettuali corrispondenti ai codici da A03 a A05 e al codice B01 devono comunque rispettare quanto previsto dal DM del 2016:

1. deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone ad abitazione;
2. nel caso di più moduli abitativi nella medesima struttura i singoli moduli non possono ospitare più di 5 persone con una capienza massima della struttura di 10 posti inclusi eventuali posti di emergenza/sollevio in numero di 2;
3. deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero;
4. deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
5. devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale oppure di turismo/ristorazione e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;

Gli interventi progettuali dovranno, relativamente ai tre ambiti sopra richiamati, rispettare almeno la seguente percentuale di impiego delle risorse di parte corrente e del cofinanziamento:

- Per almeno il 60% sull'ambito B
- Per non oltre il 15% sull'ambito C.

Le proposte progettuali di ciascun candidato partner potranno fare riferimento ad un massimo di n. due ambiti dei tre previsti (A,B,C) dal presente avviso.

Ruolo dei soggetti sostenitori

I soggetti sostenitori, oltre a partecipare alla fase preliminare della co-progettazione ed alla fase di monitoraggio del progetto, potranno svolgere funzioni quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione a gruppi di lavoro specifici per tematica;
- funzione di informazione e promozione degli interventi e dei servizi previsti dal progetto per i beneficiari e le loro famiglie;
- funzione di advocacy per i beneficiari delle azioni del progetto.

Tali attività e funzioni saranno poste in essere con risorse proprie dei soggetti sostenitori, non sono previsti rimborsi a carico del progetto.

Art. 3 – Risultati attesi

L'obiettivo della co-progettazione è promuovere la realizzazione sul territorio pratese di un progetto funzionale all'accrescimento delle autonomie, del benessere e dell'integrazione sociale delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare o in previsione del venir meno della rete genitoriale e familiare, attraverso progressivi processi di affrancamento dal luogo familiare di origine, anche attraverso soluzioni per la coabitazione.

Al termine dell'attività di co-progettazione, coordinata da SdS, verrà redatto il programma attuativo zonale del Fondo Dopo di Noi annualità 2022, redatto secondo quanto stabilito dalle "Indicazioni per la predisposizione dei programmi attuativi" approvate da Regione Toscana con DD 26050/2022, per come integrate con comunicazione della stessa Regione.

Il programma attuativo zonale sarà sottoposto a valutazione da parte della Regione Toscana.

Art. 4. - Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla selezione, in qualità di partner, tutti i soggetti del Terzo Settore che - in forma singola o associata - siano interessati a collaborare con la Società della Salute per la realizzazione di interventi e servizi per persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare, nell'ambito del Fondo Dopo di Noi annualità 2022. In caso di raggruppamento il requisito dell'iscrizione deve essere posseduto da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.

Requisiti generali

1. insussistenza di cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 per quanto applicabile, qui richiamato per analogia;
2. iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 comma 3 del D.Lgs n. 117/2017;
3. avere finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con le attività oggetto dell'Avviso, desumibili dallo Statuto o dalla Carta dei Servizi o da analoga documentazione istituzionale;
4. esercitare, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs n. 117/2017).

Requisiti capacità tecnico-professionale

1. Comprovate competenze ed esperienza nella progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio-assistenziali e/o socio-sanitari nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità grave certificata ai sensi



della L.104/1992 art.3, comma 3, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (2020-2021-2022) a favore di amministrazioni pubbliche.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione per la coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora abbia partecipato alla selezione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura.

Il soggetto partner dovrà collaborare con l'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) e partecipare alla stesura, realizzazione e monitoraggio degli obiettivi previsti dal progetto personalizzato.

Art. 5 – Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse

La manifestazione presentata dal soggetto pubblico o privato dovrà indicare primariamente se l'interesse è rivolto alla partecipazione con ruolo di soggetto sostenitore o quale partner. I due ruoli sono incompatibili.

Nel caso di Amministrazioni pubbliche (diverse da Comuni e Aziende Sanitarie USL): è necessario far pervenire, nei tempi e nei modi indicati nel presente bando, formale richiesta in forma libera in cui sia esplicitata l'istanza di partecipazione al processo di coprogettazione a firma del legale rappresentante e in cui sia indicata la persona incaricata di partecipare ai lavori del Gruppo di coprogettazione. Nella stessa richiesta dovrà essere formulata anche la disponibilità a sottoscrivere uno specifico accordo che, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, disciplinerà lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune relative alla coprogettazione. Le manifestazioni di interesse delle amministrazioni pubbliche non saranno oggetto di valutazione.

Nel caso di soggetti del Terzo Settore, se in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'Avviso, è necessario manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento facendo pervenire, nelle modalità di seguito indicate, domanda di partecipazione. I soggetti che si candidano quali partner all'attività di coprogettazione dovranno compilare anche l'allegato 2.

I soggetti che si candidano a partecipare alla co-progettazione dovranno indicare gli ambiti di intervento di cui all'Art. 2 di interesse prevalente, sulla base delle loro caratteristiche, competenze e specializzazioni.

Le adesioni, devono essere indirizzate alla Società della Salute Area Pratese, esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: sdsareapratense@legalmail.it

Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 18 Dicembre 2023.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d'interesse, i seguenti documenti, allegati e parte integrante del presente Avviso:

- Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse (allegato 1)
- Dichiarazione del possesso dei requisiti (Allegato 2)

Art. 6 - Regolarizzazione documentale

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi possono essere sanate laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata, con inoltro di richiesta di integrazione da restituirsi entro i successivi 5 giorni lavorativi. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

L'incompleta presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza,

incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni.

Art. 7 Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate dalla Società della Salute utilizzando i seguenti criteri selettivi, per i quali si indica il punteggio massimo ottenibile:

Criteri selettivi		Punteggi
A	Analisi del contesto territoriale e dei bisogni in relazione al presente Avviso	max 10 punti
B	Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata, con particolare riferimento alla disabilità. Si richiede di documentare attraverso atti, protocolli, intese, ecc...	max 15 punti
C	Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi ed interventi attinenti l'ambito d'intervento per il quale il soggetto si candida (A, B, C di cui all'Art. 2) <i>Nella valutazione verrà valorizzata particolarmente l'esperienza maturata e comprovata nelle azioni di cui all'ambito B, a seguire le azioni di cui all'ambito A, e le azioni di cui all'ambito C.</i>	max 15 punti
D	Dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie) da mettere a disposizione, quale possibile co-finanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo nell'ambito del presente avviso	max 15 punti
E	Capacità organizzativa, amministrativa e finanziaria del candidato a sostenere gli interventi e le azioni che il progetto metterà in campo, compreso il rispetto delle modalità e tempistiche per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività	max 10 punti
F	Disponibilità di immobili per la realizzazione delle azioni progettuali conformi alle caratteristiche richieste per la realizzazione degli interventi di cui all'ambito B	max 20 punti
G	Innovatività e sperimentazione per la gestione di servizi e interventi rispetto agli ambiti di intervento selezionati	max 15 punti
Totale		Max 100 punti

A seguito della valutazione, effettuata secondo i criteri sopra-riportati, saranno individuati come soggetti co-progettanti coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo di 70 punti.

Art. 8 Commissione e valutazione delle proposte di adesione

L'esame delle proposte di adesione, la loro ammissibilità e valutazione saranno svolti da apposita Commissione tecnica composta da n. 3 membri (di seguito, Commissione) nominata successivamente con apposito provvedimento del Direttore SdS. La SdS si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta.

Sulla base della valutazione verrà redatta una graduatoria e i soggetti selezionati, nel numero massimo di cinque, saranno chiamati a co-progettare con la Società della Salute e a predisporre il programma attuativo da sottoporre a successiva valutazione da parte di Regione Toscana.

Art. 9 - Verifiche e controlli

La SdS effettuerà le verifiche dei requisiti nei confronti dei soggetti ammessi alla co-progettazione e al convenzionamento. L'accertamento della mancanza dei requisiti o della non corrispondenza tra quanto dichiarato e/o documentato rispetto alle risultanze comporterà l'esclusione del proponente e le sanzioni civili e penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000. I requisiti devono essere posseduti entro la data di presentazione della domanda di

partecipazione. In caso di verifiche concluse con esito positivo, SdS si riserva di attivare la co-progettazione e il convenzionamento con coloro che si troveranno in posizione utile, dopo il primo escluso o di attivare nuova procedura con nuovo avviso a suo giudizio insindacabile.

Art. 10– Ruolo della Società della Salute nella co-progettazione

La Società della Salute Area Pratese:

- cura la programmazione generale con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra i servizi e gli interventi messi in atto e gli obiettivi del progetto, tenuto conto dei fabbisogni territoriali e delle risorse a disposizione;
- coordina le azioni previste nel progetto esecutivo per garantire la coerenza complessiva dell'intervento nonché la rispondenza agli obiettivi progettuali;
- controlla e verifica la qualità dei servizi e degli interventi previsti nel progetto esecutivo, sia per la parte di propria attuazione, sia per la parte dei coprogettanti;

Art. 11 - Modalità di svolgimento della co-progettazione

La co-progettazione si svilupperà nelle seguenti fasi:

- a. procedimento di co-programmazione che, attraverso l'analisi di contesto, porti all'individuazione dei bisogni della comunità da soddisfare, nonché i bisogni rappresentati dagli stakeholders (soggetti sostenitori), degli obiettivi da conseguire, degli interventi necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; in tale fase preliminare sono presenti sia i partner che i soggetti sostenitori.
- b. individuazione delle azioni e degli interventi da realizzare con particolare riguardo agli elementi di innovazione e di sperimentali; si tratta della fase in cui si dà corso alla vera e propria coprogettazione, con la definizione operativa del progetto, l'individuazione e la definizione delle singole azioni progettuali da realizzare; vi partecipano esclusivamente il soggetto proponente ed i soggetti valutati idonei in qualità di partner.
- c. definizione del budget progettuale e redazione del progetto; nella redazione del progetto per ciascuna azione progettuale devono essere riportate nel dettaglio le singole voci di spesa, coerenti con l'azione progettuale stessa, sia per le voci di spesa sostenute con la parte corrente del Fondo, sia per le voci di spesa a carico di uno dei soggetti partner, in qualità di cofinanziamento.
- d. sottoscrizione del progetto da parte del soggetto proponente e dei partner attraverso protocollo convenzionale. Analogamente, nel caso di presenza di soggetti sostenitori, saranno predisposti e sottoscritti anche accordi con questi soggetti.

Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, saranno definite modalità e previsti momenti di confronto e di riscontro sull'andamento del progetto.

Art. 12 – Durata del progetto

La tempistica delle attività oggetto della presente procedura verrà definita in fase di co-progettazione, gli interventi previsti nell'ambito dell'attuazione del Fondo Dopo di Noi annualità 2022 dovranno avviarsi nel periodo compreso tra il primo gennaio e il primo luglio 2024 e il progetto avrà validità annuale.

Art. 13 – Informativa in materia di protezione di dati personali

La SdS, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi e che quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati avverrà presso SdS con l'utilizzo di procedure anche informatiche per perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o controlli.

Titolare del trattamento: Società della Salute Area Pratese, con sede legale in Piazza del Comune n. 2 – 59100 Prato e uffici amministrativi in via Roma n. 101 (piano primo) – 59100 Prato, email direttore@sds.prato.it e P.e.c. sdsareapratese@legalmail.it.

La SdS ha provveduto alla designazione del Responsabile della protezione dei dati personali contattabile al seguente indirizzo email: sds@dpo-rdp.eu.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare l'Informativa Privacy del sito web istituzionale della Sds.

Art. 14 - Foro competente

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Prato

Art. 15 – Chiarimenti e ulteriori Informazioni

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile e liberamente scaricabile dal sito web della Società della Salute Area Pratese. Quesiti e richieste di informazioni dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica: progetti@sds.prato.it

Il primo incontro del Tavolo di co-progettazione, a cui saranno convocati i soggetti selezionati in esito alla procedura, è fissato per il giorno 28.12.2023 dicembre 2023, ore 9.00 presso la Sala Riunioni della Società della Salute Area Pratese – Via Roma n. 101-Prato – 1 piano. Nel corso dell'incontro sarà concordata la data per il secondo Tavolo.